

cui Iddio ha benedetto la vita e l'opera di Josemaría Escrivá (...). Che questa gioiosa celebrazione sia l'occasione propizia da cui tutti i membri della Prelatura dell'Opus Dei si sentano spinti ad una più generosa dedizione nel rispondere alla chiamata a santificarsi ».

Flavio Capucci

SEGRETERIA DI STATO. Epistula Praesidi Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis circa competentiam eiusdem Consilii quoad interpretationem authenticam Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium legumque communium omnibus Ecclesiis Orientalibus Catholicis, 27 febbraio 1991 (*Communicationes*, 23 (1991), p. 15-16) (*).

Eccellenza Reverendissima,

col pregiato Foglio n. 2710/91 dell'8 febbraio corrente, Vostra Eccellenza ha chiesto che sia chiarita la competenza di codesto Pontificio Consiglio circa l'interpretazione del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » e le leggi comuni alle Chiese Orientali.

Al riguardo è stata mia premura sentire il parere di qualche esperto che aveva collaborato alla redazione della « Pastor Bonus » e poi ho sottoposto la questione alla considerazione del Santo Padre.

La « mente » di Sua Santità per la redazione della citata Costituzione Apostolica circa la Curia romana era che la competenza del Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi si estendesse all'intera Chiesa e non fosse limitata a quella latina.

Adempio, pertanto, il venerato incarico di assicurarLe che il testo della « Pastor Bonus » va interpretato nel senso che la competenza del Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi comprende anche l'interpretazione autentica del « Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium » delle leggi comuni a tutte le Chiese Orientali.

Profitto volentieri della circostanza per confermarvi con sensi di distinto ossequio

dell'Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo

Angelo Sodano, Pro Segretario di Stato

(*) **Nota alla lettera della Segreteria di Stato sulla competenza del Consiglio per l'Interpretazione dei testi legislativi.**

La presente lettera della Segreteria di Stato al presidente del pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi mette in chiaro la

competenza di questo ultimo dicastero nei confronti dell'ordinamento giuridico riguardante le Chiese orientali cattoliche. Tre sembrano essere le conseguenze giuridiche più rilevanti di questo documento: *a)* la determinazione di un preciso organo competente per l'interpretazione delle leggi universali riguardanti le Chiese orientali; *b)* la risoluzione di un dubbio di competenza, sorto dopo la riorganizzazione della Curia romana fatta dalla *Pastor Bonus*, rispetto al Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi; *c)* l'investitura di codesto Consiglio, riguardo al diritto orientale, negli altri compiti che gli vengono attribuiti dalla *Pastor Bonus*.

Fino ad ora la legislazione universale relativa alle Chiese orientali non disponeva di uno specifico organismo che avesse compiti di interpretazione autentica. Paolo VI costituì, il 10 giugno 1972, la pontificia commissione per la revisione del codice di diritto canonico orientale (*L'Osservatore Romano*, 16 giugno 1972) in sostituzione della vecchia commissione per la redazione di questo corpo legale che durava dal 17 luglio 1935. L'attività propria e principale di queste due commissioni non era però quella d'interpretare le leggi universali vigenti per le Chiese orientali, bensì quella di redigere i testi legislativi. Benché talvolta realizzassero sporadicamente funzioni interpretative — soprattutto agli inizi della vigenza dei m.p. di Pio XII (vedi le risposte in *AAS*, 44 (1952), p. 552 e *AAS*, 45 (1953), p. 104-105; 312-313) —, queste due commissioni non svolsero tali compiti come competenza loro specifica, come succedeva invece nel diritto latino con la pontificia commissione per l'interpretazione autentica del codice di 1917, creata subito dopo la promulgazione del codice Piano-benedettino (cfr. *AAS*, 9 (1917), p. 483).

In certo modo era una situazione simile a quella in cui si venne a trovare il diritto latino nel periodo postconciliare. Come si ricorderà, nel 1963 la commissione per l'interpretazione autentica si sostituì con un'altra commissione competente per la revisione del codice del 1917 (28 marzo 1963: *AAS*, 55 (1963), p. 363). Questo fece sì che i compiti d'interpretazione delle norme canoniche fossero attribuiti quattro anni dopo alla pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti conciliari (creata l'11 luglio 1967: *AAS*, 69 (1967), p. 1003) ma soltanto nella misura in cui le disposizioni del diritto vigente venivano mutate dai nuovi documenti. La competenza di questa commissione venne allargata nel 1969 a tutti i documenti emanati dalla Santa Sede per l'esecuzione dei decreti conciliari (lettera della Segreteria di Stato n. 134634, del 14 aprile 1969). La commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio non ebbe però la stessa attività per ciò che riguarda le Chiese orientali giacché non furono pubblicate risposte della medesima Commissione riguardo le Chiese Orientali: per queste l'adattamento delle direttive conciliari venne realizzata per diverse altre vie (cfr. i documenti della Sede Apostolica riguardanti le Chiese Orientali

edite dopo il Concilio Vaticano II, raccolti in *Nuntia*, 3 (1976), p. 25-43).

La commissione di revisione del codice latino benché non avesse funzioni interpretative aveva, all'interno della Curia, una « funzione consultiva, fornendo ai Dicasteri della Curia Romana informazioni e pareri tecnici, di carattere provvisorio, sugli eventuali quesiti di carattere giuridico che le vengano sottoposti (Lettera della Segreteria di Stato n. 115121, del 25 marzo 1968) » (*Communicationes*, 1 (1969), p. 5).

Con la entrata in vigore del codice di 1983, e la costituzione della nuova commissione per l'interpretazione autentica di questo corpo legale (m. p. *Recognito Iuris Canonici Codice* del 2 gennaio 1984: AAS, 76 (1984), p. 433-434), venne chiuso il periodo provvisorio che, per quanto concerne l'interpretazione delle leggi, aveva rappresentato la commissione per l'interpretazione dei decreti del concilio. Nel n. 1 del sopra detto m.p. venivano stabilite le competenze della nuova commissione in questo modo: « *Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris Canonici aliarumque Ecclesiae Latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi Nostrae Auctoritae firmandam...* ». La commissione, dunque, non aveva compiti nell'ambito del diritto orientale, la cui codificazione era ancora in corso.

Tale situazione venne però modificata quattro anni dopo, in occasione della nuova strutturazione della Curia Romana. La cost. ap. *Pastor Bonus* (del 29 giugno 1988: AAS, 80 (1988), p. 841-912), che tramutò la pontificia commissione per l'interpretazione autentica del codice di diritto canonico (latino) in « pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi » (cfr. *Pastor Bonus*, art. 154-158), fece una considerazione meno ristretta delle sue competenze: « *Consilio competit Ecclesiae legum universalium interpretationem authenticam pontificia auctoritate firmatam proferre...* » (*Pastor Bonus*, art. 155). Il testo del documento dunque non restringeva più la competenza del Dicastero alle sole leggi universali della Chiesa latina, come invece faceva il precedente.

L'interpretazione di questo art. 155 non fu comunque concorde. Mentre alcuni erano del parere che questo Consiglio fosse competente per tutta l'attività giuridica della Chiesa, inclusa quella orientale; altri manifestavano i loro dubbi sulla necessità o meno che l'interpretazione delle norme del diritto comune alle Chiese orientali rientrasse — seguendo l'art. 58 §1 della *Pastor Bonus* — entro l'esclusiva competenza della Congregazione per le Chiese orientali, tramite un'apposita commissione speciale (cfr., nel volume *La Curia Romana nella cost. ap. « Pastor Bonus »*, città del Vaticano 1990, gli articoli di Jean BEYER, *Le linee fondamentali della costituzione apostolica « Pastor Bonus »*, p. 37-38 e di Julián HERRANZ, *Il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei testi legislativi*, p. 473, nota 28).

In un certo modo, una iniziale risposta a tale dubbio venne già data da Sua Santità, Giovanni Paolo II, nella presentazione del CCEO. In quella occasione, volle ricordare che quanto stabilito dalla cost. ap. *Pastor Bonus* concerneva entrambi gli ordinamenti — latino e orientale — (vide in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 346, n. 4), il che equivaleva a dire che le competenze del pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi si estendeva anche alle Chiese orientali. Malgrado ciò, si è voluto provocare un pronunciamento esplicito al riguardo, come dimostrato dalla presentazione della domanda da parte dello stesso presidente del consiglio per l'interpretazione. La risposta della Segreteria di Stato mette adesso in chiaro che l'intenzione del legislatore della *Pastor Bonus* non era quella di creare due diversi organi d'interpretazione ma di costituire un unico consiglio comune ad ambedue gli ordinamenti, quasi volendo ottenere per questa via l'adeguata integrazione dei tre ordinamenti che — nel dire di Giovanni Paolo II — formano l'unico *Corpus Iuris Canonici* (cfr. *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), p. 346, n. 8).

Al chiarimento fornito dalla lettera della Segreteria di Stato ha fatto seguito un riordinamento della struttura del pontificio consiglio — si è nominato un sottosegretario (scegliendo per tale carica chi aveva seguito in qualità di segretario la commissione per la revisione del diritto orientale) —, e si è allargato con nuove nomine, provenienti dall'area delle Chiese orientali, l'elenco dei membri e dei consultori.

Al pontificio consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi corrisponde dunque l'interpretazione della legislazione orientale universale. Che dire però degli altri compiti che, secondo la *Pastor Bonus* competono anche al pontificio consiglio?

Dalla nuova legge sulla Curia si desume che questo dicastero compie due tipi di funzioni: *a)* una, anteriore all'efficacia giuridica degli atti di governo, in quanto cooperano alla corretta stesura giuridica delle norme — emanate dagli altri dicasteri (*Pastor Bonus*, art. 156) oppure dalle Conferenze Episcopali (*Pastor Bonus*, art. 157) —; *b)* un'altra, posteriore all'efficacia delle norme, che si svolge secondo due campi d'azione: l'interpretazione autorevole delle norme e il controllo di legalità *in legislando* per le leggi inferiori se richiesto *ad casum* (*Pastor Bonus*, art. 158). In tale contesto è lecito domandarsi se il pontificio consiglio svolge con competenza giuridica — nei confronti dell'ordinamento orientale — anche le altre funzioni che ha riguardo il diritto latino.

La competenza di questo Consiglio sull'interpretazione del diritto comune orientale è adesso fuori discussione. E anche chiaro che l'interpretazione delle leggi particolari di ogni Chiesa *sui iuris* non rientra nelle funzioni di questo organo della Curia romana, in quanto rimane entro l'attività della stessa Chiesa *sui iuris* (cfr. CCEO, can. 112, § 2), come per altro succede anche nel diritto latino: l'interprete autentico delle leggi è lo stesso legislatore.

Tutt'altra cosa è invece il controllo di legalità *in legislando* svolto dal Consiglio. Pare infatti che tale controllo si debba intendere esteso anche per quelle leggi particolari orientali che qualcuno chieda di sottoporre allo studio per accertare la sua adeguatezza o meno alla gerarchia normativa, con tutta la complessità che nel diritto orientale può portare con se questo compito, visto il ruolo preponderante che in quell'ordinamento ha il diritto particolare di ogni Chiesa *sui iuris* (cfr. CCEO can. 27 e *Nuntia*, 29 (1989), p. 15).

La competenza che ha il Consiglio di esaminare — sul profilo giuridico — i decreti generali dei cosiddetti « *Episcoporum coetuum* » (*Pastor Bonus*, art. 157) si capisce bene come uno dei passi requisiti per la *recognitio* della Santa Sede di queste norme emanate dalle conferenze episcopali latine; ma nell'ambito del diritto orientale non si richiede questo atto di controllo per la vigenza delle leggi promulgate dai Sinodi Patriarcali (cfr. CCEO, can. 110, § 1), richiedendosi soltanto l'invio alla Sede Apostolica degli atti riguardanti queste leggi, a scopo informativo (can. 111 §3). Il dubbio sorge invece per le leggi e le norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi di una Chiesa Metropolitana *sui iuris*, in quanto, secondo il can. 167, § 2 del CCEO, tali leggi non possono essere promulgate nella Chiesa metropolitana *sui iuris* prima di avere la notifica scritta della loro *receptio* da parte della Sede Apostolica (cfr. anche il can. 176). Lo svolgersi dei fatti mostrerà in quale senso va intesa questa « ricevuta », e se sarà assimilata o meno a quella *recognitio* della Santa Sede per i decreti delle conferenze episcopali latine. In questo caso — seguendo la *Pastor Bonus*, art. 58, § 1 — la comunicazione di « ricezione » da parte della Sede Apostolica si farebbe tramite la Congregazione per le Chiese orientali, dopo aver chiesto il parere tecnico-giuridico (non quindi sul merito) del Consiglio per l'Interpretazione dei testi legislativi.

Pablo Gefaell

SEGRETERIA DI STATO. **Rescriptum ex audentia Ss.mi quo interdicasterialis Commissio pro aequa sacerdotum distributione permanente constituitur**, 13 luglio 1991 (AAS, 83 (1991), p. 767) (*).

In octavo Coetu generali Synodi Episcoporum graves illustratae sunt consecutiones ex praesenti sacerdotum distributione in orbe terra-

(*) **Una nuova Commissione Interdicasteriale Permanente.**

Il rescritto della Segreteria di Stato del 13 luglio 1991 trasforma in Commissione interdicasteriale permanente per la equa distribuzione dei